Conservatorio di Musica
"Licinio Refice"
Frosinone

STATUTO DI AUTONOMIA

CONSERVATORIO DI MUSICA
Licinio Refice
FROSINONE

§

SOMMARIO

TITOLO I: PRINCIPÎ E DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1: *Denominazione, sede legale e logo*
- Articolo 2: *Personalità giuridica e autonomia statutaria*
- Articolo 3: *Attività didattiche e formative*
- Articolo 4: *Libertà di insegnamento, ricerca ed espressione artistica*
- Articolo 5: *Cooperazione con altri enti*
- Articolo 6: *Fonti di finanziamento e risorse*
- Articolo 7: *Diritto allo studio*

TITOLO II: ORGANI DI GOVERNO
- Articolo 8: *Organi*
- Articolo 9: *Presidente*
- Articolo 10: *Direttore*
- Articolo 11: *Consiglio d' amministrazione*
- Articolo 12: *Consiglio accademico*
- Articolo 13: *Collegio dei revisori*
- Articolo 14: *Nucleo di valutazione*
- Articolo 15: *Collegio dei professori*
- Articolo 16: *Consulta degli studenti*
- Articolo 17: *Rappresentanza del personale non docente*

TITOLO III: STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
- Articolo 18: *Direttore Amministrativo*
- Articolo 19: *Organizzazione degli Uffici*

TITOLO IV: FONTI NORMATIVE
- Articolo 20: *Statuto*
- Articolo 21: *Regolamento didattico*
- Articolo 22: *Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità*
- Articolo 23: *Regolamento degli uffici amministrativi*
- Articolo 24: *Regolamenti interni e Regolamento Generale d'istituto*

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Articolo 25: *procedure*
- Articolo 26: *Ordinamento didattico*

TITOLO I
PRINCIPÎ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede legale e logo

Il Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone, è stato istituito con D.P.R. 3 maggio 1974 n. 646.

Il logo del Conservatorio raffigura la lettera C di colore nero e la lettera M realizzata con un pentagramma recante i colori giallo, verde, viola, rosso e blu; segue lo stemma della Repubblica Italiana, e la seguente dicitura: Conservatorio di musica *Licinio Refice* Frosinone.

Ai fini del presente statuto si intendono:

a) per "Conservatorio" il Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone;

b) per "Legge" la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

c) per "Ministro" il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 2

Personalità giuridica e autonomia statutaria

Il presente statuto, adottato ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, costituisce la normativa fondamentale del Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone, secondo i principî dell'articolo 33 della Costituzione, e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica, piena capacità di diritto pubblico e privato, autonomia statutaria, e piena potestà regolamentare didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistico-musicale,

amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile. Unitamente ai principi richiamati dai precedenti commi, e per quanto non specificamente espresso nel presente statuto, o nei relativi regolamenti, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore, che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario e l'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Articolo 3

Attività didattiche e formative

Il Conservatorio rilascia, al termine dei corsi e in relazione ai livelli previsti nell'ambito del settore dell'Alta Formazione, i titoli previsti dalla Legge.
L'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi sono finalizzati alla formazione di figure professionali idonee a essere inserite nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai settori relativi all'attività artistica, alla ricerca, all'insegnamento, alla critica musicale e a ogni altra figura professionale ritenuta compatibile con i fini istituzionali. Opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, possono essere assunte al fine di favorire l'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro.

Il Conservatorio, pertanto:

- **è sede** primaria della formazione professionale musicale superiore, della specializzazione, della ricerca artistica e musicale e delle correlate attività di produzione;
- **diffonde** la cultura musicale, favorendo il libero confronto delle idee e l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;
- **garantisce** la piena applicazione delle norme riguardanti il diritto allo studio, organizzando le proprie attività didattiche, di sostegno e di orientamento, in modo da renderne effettivo l'esercizio;
- **ispira** la propria azione a criteri di efficienza e trasparenza;
- **valorizza** le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle proprie strutture, anche attraverso diversi strumenti di programmazione e di valutazione;
- **promuove** adeguate forme di aggiornamento del proprio personale;
- **conserva, incrementa e utilizza** il proprio patrimonio musicale, artistico, librario e audiovisivo, regolamentandone il funzionamento;
- **favorisce** gli scambi culturali in campo nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle iniziative programmate dagli Stati membri dell'Unione Europea;
- **incentiva** rapporti di collaborazione con Istituzioni esterne pubbliche e private;
- **istituisce** servizi di tutorato, finalizzati ad informare, orientare, assistere e sostenere gli studenti, e assicura, anche in collaborazione con soggetti esterni, attività di orientamento in funzione dell'iscrizione ai corsi accademici e di specializzazione;
- **organizza** corsi di formazione e di aggiornamento, rivolti anche ai professori di discipline musicali appartenenti a istituzioni, pubbliche o private, di ogni ordine e grado;
- **attiva** corsi di formazione musicale permanente per adulti, ove la normativa lo consenta.

Articolo 4

Libertà di insegnamento, ricerca ed espressione artistica

Il Conservatorio, in conformità ai principî costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico, e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico e di ogni altra natura; assicura, inoltre, pari opportunità sotto ogni profilo. Il Conservatorio informa la propria azione al rispetto della libertà di insegnamento, ricerca ed espressione artistica. I professori e gli accompagnatori al pianoforte sono tenuti all'osservanza dei propri doveri e di quanto disposto dagli organi collegiali, anche in materia di coordinamento e di regolare esercizio delle attività didattiche; ad essi compete assicurare la programmazione e la realizzazione dell'attività didattica stessa.

Articolo 5

Cooperazione con altri enti

Il Conservatorio, nel rispetto dei propri fini istituzionali e in ordine al raggiungimento degli stessi, può concludere accordi con amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, e con altri soggetti esterni, utilizzando e promuovendo ogni idonea forma di collaborazione nei settori relativi alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistico-musicale. L'esercizio delle relative attività può formalizzarsi attraverso la partecipazione a consorzi, la stipula di contratti e convenzioni, anche in ordine a prestazioni per conto terzi, e in ogni altra forma di collaborazione, ritenuta opportuna e compatibile con le funzioni e con la natura dell'Istituzione.
Il Conservatorio può accettare donazioni o liberalità da parte di terzi.

Il Conservatorio può istituire appositi centri che coinvolgano varie istituzioni e/o soggetti terzi, anche dell'Unione Europea; esercita anche, con proprio personale e proprie strutture, attività culturali, formative e di consulenza destinate a soggetti esterni; favorisce la cooperazione con
altre istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, anche al fine di costituire i Politecnici delle Arti, come previsto dalla Legge.
Il Conservatorio consente lo svolgimento di congressi, convegni, iniziative artistiche, musicali, scientifiche e culturali presso le proprie strutture, secondo le disposizioni impartite dai competenti organi dell'Istituzione.

Articolo 6

Fonti di finanziamento e risorse

Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono:
a) trasferimenti dallo Stato, dall'Unione Europea, e da enti pubblici e privati;
b) rette, contribuzioni, oneri a carico degli studenti;
c) elargizioni, liberalità e lasciti;
d) frutti e alienazioni del patrimonio;
e) corrispettivi di prestazioni a favore di terzi;
f) ricorso al credito (mutui, leasing), di norma per il finanziamento di spese per investimenti, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, e dalle norme contenute nel regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio;
g) proventi derivanti da propria attività artistica, editoriale, e di ricerca.
Il Conservatorio detiene la titolarità dei diritti sulle proprie produzioni, salvaguardando la normativa sulle proprietà intellettuali e artistiche.

Articolo 7

Diritto allo studio

Il Conservatorio cura la preparazione professionale e artistica degli studenti, e concorre alla loro formazione culturale, garantisce la piena applicazione delle norme riguardanti il diritto allo studio, e organizza servizi didattici, di sostegno e di orientamento al fine di rendere più funzionale e proficua l'attività formativa.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Articolo 8

Organi di governo

Sono organi di governo del Conservatorio:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) il Consiglio d' amministrazione;
d) il Consiglio accademico;
e) il Collegio dei revisori;
f) il Nucleo di valutazione;
g) il Collegio dei professori;
h) la Consulta degli studenti.
I suddetti organi, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
In sede di prima applicazione del presente statuto, gli organi validamente costituiti

entreranno in carica subito dopo la elezione o designazione e lo scorcio temporale mancante alla conclusione dell'anno accademico in corso non sarà computato ai fini della durata del mandato.
I componenti degli organi indicati nelle lettere c, d, f , h, che risultino assenti non giustificati in più di tre riunioni, anche non consecutive, decadono dalla carica con effetto immediato.
I componenti elettivi o designati decaduti sono sostituiti dai candidati utilmente inseriti nelle relative graduatorie elettive, ove esistenti; essi rimarranno in carica sino alla data di scadenza dell'organo di appartenenza.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale del Conservatorio, eccettuate le attività per le quali è prevista la rappresentanza legale del Direttore.
Spetta, in particolare, al Presidente:

1. convocare e presiedere il Consiglio d'amministrazione, nonché fissarne l'ordine del giorno;
2. emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
3. emanare i regolamenti interni del Conservatorio;
4. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Presidente è nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale, proposta dallo stesso Ministro.
Il Consiglio accademico effettua la designazione, di cui al comma precedente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dello stesso Ministro. Decorso tale termine, in mancanza di designazione, il Ministro procede direttamente alla nomina.

Articolo 10

Direttore

Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico del Conservatorio, e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
Il Direttore è eletto dai professori del Conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte.

Il Direttore è eletto tra i professori, anche di altri conservatori, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità, stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della Legge.
In sede di prima applicazione del presente statuto, l'elettorato passivo - per la carica di Direttore - è riservato ai professori in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di servizio di ruolo nei conservatori di musica, non inferiore ad anni 8;
- pregressa esperienza professionale;
- esperienza di direzione di istituzioni musicali didattiche e formative. Le istituzioni musicali dovranno essere di importanza riconosciuta, e non esclusivamente locale; le citate istituzioni potranno essere pubbliche e/o private.

L'esperienza professionale e di direzione, come sopra specificate, potranno riferirsi anche ad ambiti multidisciplinari e internazionali; per ambiti multidisciplinari si intendono ambiti musicali, prevalentemente dedicati alla formazione didattica.
Per l'elezione del Direttore, in sede di prima applicazione:

- esercitano il diritto di voto i professori e gli accompagnatori al pianoforte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i supplenti annuali con contratto a tempo determinato, su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. L'elezione è valida se hanno partecipato alla votazione almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
- le elezioni saranno indette, dal Direttore in carica, entro e non oltre il termine di

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del Ministero, dell'avvenuta approvazione del presente statuto;

- le operazioni di voto si svolgeranno quarantacinque giorni dopo l'atto di indizione. Le candidature dovranno essere acquisite al protocollo del Conservatorio entro il quindicesimo giorno dalla data di indizione, corredate di: a)curricula; b) attestazione della anzianità di servizio di ruolo; 3)programmi. Seguirà un'apposita riunione del Collegio dei professori che individuerà una commissione, composta da n. 9 professori, esclusi i candidati. Tale commissione valuterà l'ammissibilità delle candidature. Seguirà un ulteriore, apposito Collegio dei professori, nel corso del quale i candidati ammessi avranno facoltà di illustrare i rispettivi programmi.
- le votazioni si svolgono all'interno del Collegio dei professori, convocato in apposita riunione, e avvengono con voto segreto. La seduta è valida se sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. I componenti del seggio elettorale saranno designati dal collegio;
- è eletto il candidato che avrà riportato almeno il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi, nella prima votazione. Le schede bianche e i voti nulli non sono voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il numero di voti necessario, si procederà, nel corso della stessa seduta, a una seconda votazione. In caso di mancata elezione, si procederà, entro sette giorni, a una successiva votazione per ballottaggio, tra i primi due candidati che abbiano ottenuto, nella seconda votazione precedente, il maggior numero di voti. Sarà designato, tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, nelle operazioni di ballottaggio, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato nei Conservatori di musica.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'articolo 241 comma 5 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.

Il Direttore può designare un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo, che lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza. Qualora il vice-direttore risulti eletto in seno al Consiglio d' amministrazione, non può sostituire il Direttore, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.

Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

Il Direttore può affidare, ad altri professori, l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, dandone comunicazione al Consiglio accademico e al Consiglio d' amministrazione. Tale facoltà si riferisce a funzioni che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici, o allo svolgimento di attività definite.

Al Direttore è attribuita una indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.

Articolo 11

Consiglio d' amministrazione

Il Consiglio d' amministrazione del Conservatorio è costituito da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

Fanno parte del Consiglio d' amministrazione:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) un professore del Conservatorio designato dal Consiglio accademico;

d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo

dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
Il Consiglio d' amministrazione è integrato con ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica sino alla scadenza dell'intero organo.
Al Consiglio d' amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
Il Consiglio d' amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa, e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare il Consiglio d' amministrazione:
a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto e i regolamenti di gestione e organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo successivo, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca, derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
f) determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del DPR 132/2003, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi, indicati al comma 1 dell'articolo 8 del presente Statuto.

Nelle deliberazioni del Consiglio d' amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 12

Consiglio accademico

Il Consiglio accademico del Conservatorio è composto da undici elementi.
Fanno parte del Consiglio accademico:
a) il Direttore;
b) otto professori del Conservatorio, eletti dal Collegio dei professori, con il requisito minimo di cinque anni di anzianità di ruolo e che, negli ultimi quattro anni, non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;
c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
Il Consiglio accademico è presieduto dal Direttore; in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, è presieduto dal professore, membro dello stesso Consiglio accademico, con maggiore anzianità di servizio.

Il Consiglio accademico:
- **determina** il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- **assicura** il monitoraggio e il controllo delle attività di cui al punto precedente;
- **definisce** le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- **delibera**, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
- **esercita** le competenze relative al reclutamento dei professori previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge;
- **esercita** ogni altra compatibile funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 132/2003 al Consiglio d' amministrazione.

I professori che fanno parte del Consiglio accademico sono eletti dal Collegio dei professori.
In sede di prima applicazione,

- dopo la sua nomina, il Direttore indice, entro il termine di trenta giorni, le elezioni del Consiglio accademico, fissando la data delle operazioni di voto.
- entro quindici giorni dalla indizione delle elezioni, ciascun professore avente titolo può proporre la propria candidatura, inoltrando apposita comunicazione al Direttore.
- le votazioni si svolgono all'interno del Collegio dei professori, convocato in apposita riunione, e avvengono con voto segreto. La seduta è valida se sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. I componenti del seggio elettorale saranno designati dal collegio;
- ciascun elettore può esprimere fino a cinque preferenze.
- risulteranno eletti gli otto candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, con avvertenza che, ove occorra - in caso di candidati con egual numero di voti - si farà riferimento alla maggiore anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo, acquisita nei Conservatori di musica.

I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal regolamento generale del Conservatorio, e possono essere confermati una sola volta.

Articolo13

Collegio dei revisori

Il Presidente del Consiglio d' amministrazione costituisce, con apposito provvedimento, il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Il collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **** espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

I componenti del Collegio possono assistere senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio d' amministrazione. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 14

Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio d' amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti. Due componenti dovranno possedere comprovata qualificazione nel campo della valutazione mentre il terzo componente sarà preferibilmente scelto tra le personalità del mondo della musica e della cultura, con comprovata esperienza organizzativa.
Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica, e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio, sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione entro il 31 marzo di ogni anno, e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione, da parte del Ministero, di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale, di cui alla lettera b). Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 15

Collegio dei professori

Il Collegio dei professori è composto dal Direttore - che lo convoca, lo presiede e ne designa il segretario verbalizzante - da tutti i professori in servizio presso il Conservatorio, e dagli accompagnatori al pianoforte.

Il collegio svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico, formulando proposte relative a tutte le attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, deliberate dal Consiglio accademico. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti

Il Direttore convoca il collegio non meno di due volte l'anno. Il Direttore convoca altresì il Collegio dei professori, su richiesta sottoscritta, e sugli argomenti indicati, da almeno un terzo dei componenti il collegio stesso. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la presidenza del collegio, e i relativi poteri, sono assunti dal vice-direttore.

Articolo 16

Consulta degli studenti

La Consulta è composta dal numero di studenti previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 132/2003.

In relazione al numero degli iscritti, all'atto dell'approvazione del presente Statuto, la Consulta degli studenti del Conservatorio è composta:

- da cinque studenti eletti;
- dai due rappresentanti degli studenti, eletti dalla Consulta stessa, nel Consiglio accademico.

Le elezioni sono indette dal Direttore. Ciascun candidato, avente titolo, può proporre la propria candidatura, inoltrando apposita comunicazione al Direttore.

In sede di prima applicazione, l'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data delle operazioni elettorali, abbiano compiuto sedici anni di età; l'elettorato passivo spetta agli studenti maggiorenni. Ciascun elettore può esprimere, nella forma dello scrutinio segreto, fino a tre preferenze Risulteranno eletti i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, con avvertenza che, ove occorra, prevarrà il candidato più giovane di età.

Le norme di funzionamento della Consulta degli studenti sono contenute in apposito capitolo del regolamento generale, capitolo approvato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta.

Oltre a esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio d' amministrazione.

Il Consiglio d' amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti, nelle forme stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Articolo 17

Rappresentanza del personale non docente

La rappresentanza del personale non docente è composta da cinque unità del personale stesso, e dura in carica un anno; i componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. La rappresentanza è presieduta dal componente eletto con il maggior numero di voti; a parità di voti, dal componente con maggiore anzianità di servizio.

La rappresentanza può presentare al Consiglio d' amministrazione e al Consiglio accademico documenti e proposte su questioni attinenti il personale non professore.

Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla rappresentanza i dati da essa richiesti, per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al comma precedente.

TITOLO III
STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 18

Direttore Amministrativo

L'incarico di direttore amministrativo ha durata triennale ed è rinnovabile; è attribuito dal Consiglio d' amministrazione, su proposta del Direttore, a un dipendente del

Conservatorio, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie del Conservatorio, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 165 del 2001. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza, con delibera motivata del Consiglio d' amministrazione, e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo del Conservatorio.
Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.
In caso di cessazione dal servizio del direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal funzionario di grado più elevato.

Articolo 19

Organizzazione degli Uffici

Con apposito regolamento sono organizzati gli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
Sono previste le seguenti aree funzionali:

- area organi di governo;
- area didattica (professori e studenti);
- area amministrativo-contabile;
- area tecnico-informatica;
- area relazioni esterne.
- area servizi generali e manutenzione;

Per quanto riguarda la materia disciplinare, relativa al personale non docente, si fa espresso rinvio alle disposizioni contrattuali vigenti.

TITOLO IV
FONTI NORMATIVE

Articolo 20

Statuto

Lo Statuto è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
E' trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Lo Statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.
La revisione dello Statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Articolo 21

Regolamento didattico

Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività' formative.E' deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.Il testo di regolamento, deliberato ai sensi del comma precedente, è trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Articolo 22

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi del comma precedente, è trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca per

l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto. La revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Articolo 23

Regolamento degli uffici amministrativi.

Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui e' attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Articolo 24

Regolamenti interni e Regolamento Generale d'istituto.

I regolamenti interni, che potranno anche essere raccolti in un unico "regolamento generale", contengono, salvo quanto specificatamente riservato ai regolamenti previsti dal D.P.R. 132/2003, le norme di attuazione del presente statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento ottimale del Conservatorio, comprese le regole relative alle designazioni elettive e alle procedure elettorali. Tali regolamenti interni e/o l'unico "regolamento generale" sono approvati dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Consiglio accademico e sono adottati con decreto del Presidente.

I regolamenti interni e il regolamento generale entrano in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 25

Procedure

In sede di prima applicazione:

- lo Statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati da due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori e trasmesso al Ministero per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione, e trasmesso al MIUR entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h della legge;
- il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1 del DPR n. 132/2003, sono deliberati dall'organo di gestione, integrato da due rappresentanti degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 14 del DPR 132/2003 e saranno trasmessi al Ministero dell'istruzione per l'approvazione.

Articolo 26

Ordinamenti didattici

Il Conservatorio assicura lo svolgimento degli attuali corsi, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro sugli ordinamenti didattici, e continua a rilasciare i titoli di studio previsti dal precedente ordinamento.

==========